



COMUNE DI LAGOSANTO

P.ZZA I° MAGGIO, 1
44023 - LAGOSANTO (FE)
tel.uff. 0533 909517

centr. 0533 909511 - fax 0533 909535

e-mail: cristian.bertarelli@comune.lagosanto.fe.ite.it

ORDINANZA N. 42/ 2020

OGGETTO: DIVIETO DI SPARO DI RAZZI, MORTARETTI, PETARDI, CASTAGNOLE E SIMILI E DIVIETO DI USO DI MATERIALI IMBRATTANTI QUALI BOMBOLETTE PRODUCENTI SCHIUME DI QUALSIASI TIPO, FARINE.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di scoraggiare il sempre più indiscriminato uso, in particolare durante il periodo delle Festività di Fine Anno, di razzi a scoppio, mortaretti, petardi, castagnole ed altri oggetti esplosivi in genere, che costituiscono motivo di pericolo e di rischio sia per l'incolumità delle persone che per il tranquillo corso della vita cittadina;

CONSIDERATO che l'uso dei razzi, mortaretti, petardi, castagnole, nonché di bombolette spray di schiuma e di altre sostanze imbrattanti, provoca sovente il risentimento di numerosi cittadini a causa della molestia e delle conseguenze dannose che derivano dal comportamento irresponsabile di molti utilizzatori di detti materiali;

VISTI gli artt. 56 e 57 del T.U. delle Leggi di P.S. di cui al R.D. 18 Giugno 1931, n. 773;

VISTI gli artt. 659, 674 e 703 del Codice Penale;

VISTO l'art. 10 e seguenti della Legge 24 Novembre 1981, n.689;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267;

ORDINA

- In occasione delle Festività di Fine Anno, il divieto, sulle strade, piazze e spiazzi pubblici del territorio comunale, di accendere fuochi, di procedere allo sparo di razzi, mortaretti, petardi, castagnole e ad esplosioni di qualsiasi genere, in guisa da arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o pericolo per le persone ed i beni;

- E' vietato inoltre utilizzare materie imbrattanti, quali bombolette spray producenti schiume di qualsiasi tipo, farine, polveri varie, ecc. ed usare strumenti atti ad offendere;

- Chiunque venga sorpreso nella flagranza dell'accensione od esplosione di sostanze pericolose, o trovato in possesso di giochi pirici comunque esplosivi o di bombolette spray producenti schiumogeni o altri generi imbrattanti, incorrerà nel sequestro cautelare dei prodotti detenuti, come previsto dall'art. 13 e segg. della Legge 24 Novembre 1981, n. 689;

I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento). Sarà ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00 (cinquanta), da effettuarsi entro il termine di gg. 60 dalla contestazione del verbale o dalla notifica dello stesso.

- Le forze di Polizia competenti, sono incaricate dell'esecuzione della presente ed hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione ed osservanza dei precetti contenuti nella presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo online ed inserita sul sito istituzionale del Comune dalla data odierna fino al 12.01.2021

Dalla Residenza Municipale, 29 dicembre 2020



Il Sindaco
Cristian Bertarelli